



IVA

Condizioni per trasferire il plafond IVA nella cessione/conferimento d'azienda

di Marco Peirolo

OneDay Master

Esportazioni e importazioni

Scopri di più

Le condizioni per il **trasferimento del plafond IVA** nelle operazioni di **cessione/conferimento d'azienda** sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta a interpello n. 200/E/2025](#) del 4 agosto 2025.

Secondo la rappresentazione fornita dall'istante, quest'ultimo ha acquisito un **ramo d'azienda a seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale** avente a oggetto la **cessione del complesso aziendale** di una **società italiana a favore di una società inglese**, non stabilita e non identificata ai fini IVA in Italia, la quale lo ha contestualmente conferito parzialmente all'istante.

L'istante ha continuato, senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale ed è **subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi** relativi allo stesso complesso aziendale prima ceduto alla società inglese e poi da quest'ultima conferito all'istante.

Il dubbio interpretativo è relativo alla **possibilità di beneficiare del plafond maturato dalla società inglese** e, dunque, di acquistare o importare beni/servizi senza il pagamento dell'IVA, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. n. 633/1972](#). In caso positivo, si pone la questione se la **formale comunicazione del trasferimento del plafond possa essere trasmessa tardivamente**, previo pagamento delle sanzioni previste e se sia possibile trasmettere un solo modello AA7/10, oppure occorra **trasmettere due distinti modelli**, in modo da dare evidenza dei due successivi trasferimenti del plafond.

Il trasferimento del plafond è disciplinato sul piano normativo **esclusivamente nell'ipotesi di affitto d'azienda**.

L'[art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#), dispone che il trasferimento della facoltà di acquistare beni/servizi senza pagamento dell'imposta presuppone che tale trasferimento sia **espressamente previsto nel relativo contratto** e che **ne sia data comunicazione** con lettera raccomandata **entro 30 giorni** all'ufficio IVA competente per territorio. In proposito, le



dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, di cui ai Modelli AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/12 (per le persone fisiche), contengono **un'apposita casella** che deve essere barrata **per comunicare l'intenzione di avvalersi del predetto beneficio**. Nel caso di acquisizione di azienda in affitto, la **barratura della casella** tiene luogo della comunicazione prevista dall'[art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#). In particolare, l'adempimento s'intende regolarmente rispettato con la compilazione della **sezione 3 del quadro D del modello AA7/10** e della **sezione 3 del quadro E del modello AA9/12**.

In caso di cessione/conferimento d'azienda, in un primo tempo, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che **il trasferimento**, in capo al cessionario/conferitario, del diritto di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA **presuppone**, da un lato, il **passaggio di tutte le posizioni debitorie** e, comprese, quindi, quelle non legate all'attività internazionale e, dall'altro, il **proseguimento dell'attività di esportazione da parte del cessionario** (risoluzione n. 549055/1974; [risoluzione n. 505229/1987](#); [risoluzione n. 621099/1989](#); [risoluzione n. 590157/1989](#); [risoluzione n. 16/1996](#)).

Di **diverso avviso la giurisprudenza**, per la quale, nelle "trasformazioni sostanziali soggettive", il trasferimento del plafond a favore dell'avente causa **non è subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda**, ma solo delle posizioni attive e passive **necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell'attività d'impresa rivolta ai clienti non residenti** (C.T. Reg di Torino, 9 marzo 2007, n. 8/28/2007).

Rivisitando la propria posizione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il trasferimento del plafond è condizionato al subentro, da parte del cessionario/conferitario, nei **rapporti creditori e debitori collegati all'attività di esportazione che ha generato il plafond** stesso e **non al trasferimento delle posizioni creditorie e debitorie nella loro totalità** ([risoluzione n. 165/E/2008](#)).

È il caso, peraltro, di osservare che **il passaggio del plafond non è subordinato alla gestione delle operazioni attive** che lo hanno generato mediante **contabilità separata**, sempreché, attraverso le scritture contabili, sia possibile determinare con esattezza il plafond riferibile al complesso aziendale ceduto/conferito, ad esempio mediante l'attribuzione di un **codice contabile specifico a ogni operazione attiva suscettibile di generare plafond**.

Ai fini comunicativi, nei modelli AA7/10 e AA9/12, il cedente/conferente e il cessionario/conferitario devono barrare, rispettivamente, la **casella PL della sezione 2 del quadro D** e la **casella PL della sezione 1 del quadro D** (modello AA7/10) e la **casella PL della sezione 2 del quadro E** e la **casella PL della sezione 1 del quadro E** (modello AA9/12).

Nel caso oggetto della [risposta n. 200/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha **escluso** che **l'istante possa beneficiare del plafond maturato dalla società italiana**, non essendosi verificate le condizioni per il relativo trasferimento a favore della società inglese. In sostanza, nella fattispecie considerata, il **trasferimento del plafond dalla società inglese all'istante** presuppone



che, "a monte", **il plafond sia stato trasferito dalla società italiana a quella inglese.**

A sostegno dell'esclusione del passaggio del plafond in capo all'istante, l'Agenzia ha rilevato, in primo luogo, che nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale dalla società italiana a quella inglese **non è fatta menzione del trasferimento del plafond.**

In secondo luogo, assume rilievo anche la circostanza che, nel caso in esame, la società italiana **non si estingue con la cessione del complesso aziendale.** Nel contratto, infatti, è specificato che rimangono in capo a detta società, tra l'altro, tutti i crediti e i debiti, anche fiscali, sorti anteriormente alla data di efficacia dell'operazione, ove non espressamente compresi, ancorché non scaduti e non accertati a tale data. Peraltro, la predetta limitazione prevista nel contratto di cessione **mette in dubbio anche il rispetto della prima condizione**, in quanto **pregiudica il proseguimento senza soluzione di continuità dell'attività trasferita in capo alla società inglese** (fermo restando, in ogni caso, che, come detto, non è esplicitata l'intenzione di voler trasferire all'avente causa il plafond, la cui titolarità rimane pertanto in capo alla società italiana).

In terzo luogo, la società inglese **non ha una posizione IVA nel territorio dello Stato, indispensabile per acquisire la qualifica di esportatore abituale** ed effettuare acquisti di beni/servizi senza imposta nei limiti del plafond, così come più volte puntualizzato dalla prassi amministrativa ([**risposta a interpello n. 148/E/2021**](#) e [**risoluzione n. 80/E/2011**](#)).